



2022/0219(COD)

29.3.2023

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea
della difesa mediante appalti comuni
(COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD))

Relatore per parere: Ivars Ijabs

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni e l'obiettivo generale di migliorare la competitività della base industriale di difesa europea. Lo strumento promuoverà la cooperazione e l'interoperabilità in un momento critico in cui la risposta dell'Unione in materia di difesa deve essere rafforzata. La cooperazione attraverso appalti comuni è uno strumento adatto per gli Stati membri con esigenze simili o identiche per ridurre i costi individuali, ridurre i rischi individuali e utilizzare i fondi in modo più efficiente riunendoli.

Il relatore ritiene che il principale risultato dello strumento debba essere quello di ricostituire le scorte con prodotti della difesa. In uno spirito di solidarietà, gli Stati membri hanno condiviso e trasferito i loro prodotti della difesa con l'Ucraina, a seguito dell'invasione illegale della Russia e, di conseguenza, hanno l'urgente necessità di ricostruire la loro capacità di difesa nazionale. A causa dei tempi e del bilancio limitati dello strumento, il relatore suggerisce pertanto di ampliare il campo di applicazione, consentendo a contraenti e subappaltatori di paesi terzi non associati e di paesi del partenariato transatlantico di partecipare agli appalti pubblici. Ciò offrirà agli Stati membri maggiori opzioni e maggiore flessibilità per acquistare efficacemente prodotti della difesa.

Le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione sono attori chiave dell'industria europea della difesa e lo strumento dovrebbe offrire loro l'opportunità di contribuire alla creazione di tale strumento finanziario e di trarne beneficio. Il relatore propone di rafforzare la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione allo sviluppo della base industriale di difesa europea diversificando la catena di approvvigionamento e rendendo il loro contributo un criterio di aggiudicazione.

Infine, il relatore riconosce l'urgenza e l'elevata priorità della proposta e la necessità che essa entri in vigore senza indebiti ritardi. I fondi dello strumento rispondono a esigenze urgenti e, di conseguenza, necessitano di una risposta urgente. Ha adottato un calendario ambizioso e si impegna a completare il suo parere entro il termine per vedere quanto prima gli effetti della proposta.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare, in modo collaborativo, le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia.

Emendamento

(4) Un apposito strumento a breve termine, concepito in uno spirito di solidarietà, è stato indicato come strumento per spronare gli Stati membri, su base volontaria, a ricorrere ad appalti comuni per colmare, in modo collaborativo, le carenze più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'aggressione in corso da parte della Russia, ***nonché per consentire e incentivare un'ulteriore assistenza militare all'Ucraina.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, le capacità industriali ***dell'UE*** nel settore della difesa.

Emendamento

(5) Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa, ***in particolare conseguendo l'obiettivo del 35 % della spesa totale per materiale di difesa nell'ambito di appalti collaborativi con gli altri Stati membri*** e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, a potenziare le capacità industriali ***degli Stati membri*** nel settore della difesa ***in maniera efficiente sotto il profilo dei costi e sfruttando le economie di scala.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Lo strumento dovrebbe essere accompagnato da sforzi volti a rafforzare e armonizzare i mercati, i servizi e i sistemi europei della difesa e della sicurezza al fine di creare condizioni di parità per i fornitori di tutti gli Stati membri, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Detto strumento si baserà sul lavoro svolto dalla task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa istituita dalla Commissione e dall'alto rappresentante/capo dell'agenzia, in linea con la comunicazione congiunta "sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso", e terrà conto di tale lavoro, al fine di coordinare le esigenze a brevissimo termine in materia di acquisizioni nel settore della difesa nonché a dialogare con gli Stati membri e i fabbricanti di materiale per la difesa dell'UE per sostenere le acquisizioni congiunte volte a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina.

(14) Detto strumento si baserà sul lavoro svolto **dagli Stati membri e** dalla task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa istituita dalla Commissione e dall'alto rappresentante/capo dell'agenzia, in linea con la comunicazione congiunta "sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso", e terrà conto di tale lavoro, al fine di coordinare le esigenze a brevissimo termine in materia di acquisizioni nel settore della difesa nonché a dialogare con gli Stati membri e i fabbricanti di materiale per la difesa dell'UE per sostenere le acquisizioni congiunte volte a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con **soggetti giuridici** che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un **soggetto giuridico**, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato.

Emendamento

(16) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività, l'efficienza e **l'indipendenza** dell'industria della difesa dell'Unione, per beneficiare dello stesso, **conformemente alla base giuridica**, i contratti di appalto comune dovranno essere conclusi con **contraenti e subappaltatori** che sono stabiliti nell'Unione o nei paesi associati e che non sono soggetti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un **contraente o subappaltatore**, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune devono essere ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La guerra di aggressione russa ha depauperato le scorte non solo nell'Unione. È pertanto opportuno aiutare i paesi terzi candidati all'adesione all'Unione a ricostituire le scorte depauperate a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, invitandoli ad acquistare prodotti della difesa congiuntamente, a

condizione che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia concordato all'unanimità tra gli Stati membri partecipanti. I paesi candidati all'adesione dovrebbero solo poter acquistare quantitativi supplementari di prodotti della difesa, mentre non dovrebbe aver luogo alcun trasferimento di fondi tra gli Stati membri e i paesi candidati, né la concessione di diritti di decisione o un impulso alle industrie al di fuori dell'Unione oltre le possibilità previste dal presente regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di realizzare maggiori economie di scala, aumentando nel contempo l'impulso dato alla base industriale e tecnologica di difesa europea.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un **soggetto giuridico** che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente e subappaltatore coinvolto nell'appalto comune se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche

Emendamento

(17) In determinate circostanze **eccezionali e tenuto conto dell'importanza di mantenere l'interoperabilità e la coerenza con i membri della NATO**, dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un **contraente o un subappaltatore** che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente o subappaltatore coinvolto nell'appalto comune se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come

in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea.

stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto **a controlli o restrizioni** da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

Emendamento

(18) Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto **ad alcuna forma di controllo o restrizione** da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, **in particolare le forme di controllo o restrizione che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e che limitano la capacità degli Stati membri di utilizzare tale prodotto. In casi urgenti quest'obbligo non si dovrebbe applicare se i prodotti acquistati erano in uso prima del 24 febbraio 2022 nelle forze armate di almeno uno degli Stati membri che partecipano all'appalto comune. Se si applica la deroga, i paesi che partecipano all'appalto comune dovrebbero valutare se sia fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con componenti esenti da restrizioni provenienti dall'Unione o da paesi terzi associati e presentare le loro conclusioni alla Commissione. La Commissione dovrebbe fornire un riassunto non riservato di tutte queste conclusioni nella relazione di cui al presente regolamento per contribuire a individuare le lacune tecnologiche nella base industriale e tecnologica di difesa europea. Per trovare un equilibrio, negli appalti comuni, tra ricostituzione delle scorte e rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa**

europea, laddove è concessa la deroga, la maggior parte dei componenti dovrebbe provenire dall'Unione e solo una parte dei componenti dovrebbe provenire da paesi terzi non associati che condividono gli obiettivi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Poiché questo strumento straordinario a breve termine è concepito per colmare le lacune più urgenti e critiche in risposta all'aggressione russa in corso, le diverse condizioni per i soggetti ammissibili, in particolare le deroghe previste per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità supplementari connesse alle clausole di restrizione dei paesi terzi, alle soglie per i subappaltatori o alla percentuale di componenti provenienti da paesi terzi e ai criteri di aggiudicazione, sono adattate a tale scopo e senza pregiudicare eventuali futuri strumenti a lungo termine dell'Unione per promuovere gli appalti comuni tra gli Stati membri nel settore della difesa, rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), incentivare l'interoperabilità nonché modernizzare e potenziare le capacità di fabbricazione all'interno dell'Unione. Tali strumenti futuri dovrebbero tuttavia tenere conto degli insegnamenti e dei risultati del presente strumento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione può essere differenziato in base a fattori quali: a) la complessità dell'appalto comune, per la quale una proporzione delle dimensioni previste del contratto di appalto, basata sull'esperienza acquisita in azioni analoghe, può fungere da indicatore iniziale; b) ***le caratteristiche della cooperazione, quali l'utilizzo congiunto, la costituzione di scorte, la proprietà o la manutenzione, che possono generare risultati di interoperabilità più forti e segnali di investimento a lungo termine per il settore e c)*** il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati alle cooperazioni esistenti.

Emendamento

(21) Al fine di generare l'effetto di incentivazione, il livello del contributo dell'Unione può essere differenziato in base a fattori quali: a) la complessità dell'appalto comune, per la quale una proporzione delle dimensioni previste del contratto di appalto, basata sull'esperienza acquisita in azioni analoghe, può fungere da indicatore iniziale e b) il numero di Stati membri partecipanti o paesi associati o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati alle cooperazioni esistenti.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice avente sede in uno Stato membro o in un paese ***terzo*** associato, ***compresi*** gli organismi dell'Unione o le organizzazioni internazionali, ***quali l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement, OCCAR)***.

Emendamento

(22) Gli Stati membri dovrebbero nominare un ente appaltante affinché conduca un appalto comune per loro conto. L'ente appaltante dovrebbe essere un'amministrazione aggiudicatrice avente sede in uno Stato membro o in un paese associato, ***comprese le istituzioni***, gli organismi ***e le agenzie*** dell'Unione o le organizzazioni internazionali. ***Lo strumento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni definite segnatamente dalla direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori. I requisiti di ammissibilità supplementari di cui al***

presente regolamento dovrebbero figurare tra i capitolati d'oneri e prevalere sui conflitti tra le legislazioni dello Stato membro in cui è stabilito l'ente appaltante.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:

Emendamento

1. Sono ammissibili a beneficiare del finanziamento ***nell'ambito dello strumento*** soltanto le azioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le azioni implicano la cooperazione per appalti comuni ***dei*** prodotti della difesa ***più urgenti e critici tra i soggetti ammissibili che attuano*** gli obiettivi di cui all'articolo 3;

Emendamento

a) le azioni implicano la cooperazione ***tra soggetti ammissibili, a norma dell'articolo 9***, per appalti comuni ***inerenti alle esigenze più urgenti e critiche di*** prodotti della difesa, ***attuando al contempo*** gli obiettivi di cui all'articolo 3;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Anche i paesi terzi candidati all'adesione all'Unione europea possono essere invitati ad acquistare prodotti della difesa che rientrano nelle azioni ammissibili di cui al paragrafo 1, a condizione che gli Stati membri che

partecipano all'appalto comune diano la loro approvazione all'unanimità e che ciò non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Ulteriori condizioni di *finanziamento*

Emendamento

Ulteriori condizioni di *ammissibilità*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri o i paesi *terzi* associati nominano un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude *gli accordi* che ne conseguono con i contraenti per conto *degli Stati membri* partecipanti.

Emendamento

1. Gli Stati membri o i paesi associati nominano *per consenso* un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell'appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude *i contratti* che ne conseguono con i contraenti per conto *dei paesi* partecipanti *all'appalto comune. Il regolamento non pregiudica le disposizioni sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori contenute segnatamente nella direttiva 2009/81/CE.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 si basano su un accordo che deve essere firmato ***dagli Stati membri*** partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 11.

Emendamento

2. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 si basano su un accordo che deve essere firmato ***dai paesi*** partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 11. ***Nell'accordo sono precisati, tra l'altro, i dettagli della procedura e i motivi della sua scelta, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del contratto. I paesi che partecipano all'accordo possono autorizzare all'unanimità l'ente appaltante a invitare i paesi terzi candidati all'adesione all'Unione e concludere con essi un accordo per acquistare quantitativi supplementari del prodotto oggetto dell'appalto.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e dispongono di proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione. Non sono inoltre soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

Emendamento

4. I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e dispongono di proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione ***o in paesi associati***. Non sono inoltre soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato ***o, in alternativa, sono stati sottoposti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese *terzo* associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare *in qualità di contraente e subappaltatore coinvolto* nell'appalto comune *esclusivamente* se fornisce garanzie *approvate* dallo Stato membro o dal paese *terzo* associato in cui è stabilito il contraente.

Emendamento

5. In deroga al paragrafo 4, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare nell'appalto comune se fornisce garanzie *verificate* dallo Stato membro o dal paese associato in cui è stabilito il contraente *o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.*

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione una notifica dell'ente appaltante sulle garanzie fornite da un contraente o un subappaltatore coinvolto nell'appalto comune *che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato*. Le garanzie e le relative disposizioni nel contratto di appalto sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. *Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui*

Emendamento

6. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione una notifica dell'ente appaltante sulle garanzie fornite da un contraente o un subappaltatore coinvolto nell'appalto comune *conformemente al paragrafo 4 bis o 5*. Le garanzie e le relative disposizioni nel contratto di appalto sono messe a disposizione della Commissione su richiesta.

all'articolo 3.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Tali garanzie provano in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto delle misure volte a garantire che:

Emendamento

7. ***Le garanzie sono basate su un modello standardizzato adottato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione conformemente all'articolo 14 entro ... [un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Le garanzie e il modello fanno parte del capitolato d'oneri.*** Tali garanzie provano in particolare che, ai fini dell'appalto comune, sono in atto delle misure volte a garantire che:

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese *terzo* associato. Laddove non siano prontamente disponibili ***sostituti competitivi*** nell'Unione o in un paese *terzo* associato, i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi *terzi* associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia coerente con gli obiettivi di cui

Emendamento

8. Le infrastrutture, le strutture, i beni e le risorse di contraenti e subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzati ai fini dell'appalto comune sono ubicati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Laddove non siano prontamente disponibili ***alternative o infrastrutture, strutture, beni e risorse pertinenti*** nell'Unione o in un paese associato, i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia

all'articolo 3.

coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

Emendamento

9. Le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato ***che limitino la capacità degli Stati membri di utilizzare il prodotto della difesa.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. In deroga al paragrafo 9, l'obbligo per il prodotto della difesa enunciato in tale paragrafo non si applica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le procedure e i contratti di appalti comuni si riferiscono alle esigenze urgenti e critiche di prodotti per la difesa necessari per ricostituire le scorte ridotte in seguito alla risposta all'aggressione militare russa contro l'Ucraina;

b) la capacità dell'EDTIB di colmare le carenze più urgenti e critiche nelle scorte degli Stati membri non è sufficiente o l'EDTIB non è in grado di fornire i prodotti della difesa in un lasso di tempo adeguato;

c) gli Stati membri o i paesi associati che partecipano all'appalto comune hanno valutato attentamente se sia

fattibile o meno sostituire i componenti che determinano la restrizione con un altro componente esente da restrizioni proveniente dall'Unione;

d) i prodotti oggetto dell'appalto erano in uso prima del 24 febbraio 2022 presso le forze armate di almeno due Stati membri che partecipano all'appalto comune.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 10 – lettera a

Testo della Commissione

a) *subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un contraente;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 10 – lettera b

Testo della Commissione

b) *altri subappaltatori a cui è assegnato almeno il 10 % della quota di lavoro;*

Emendamento

b) *soggetti a cui è assegnato almeno il 20 % del valore del contratto;*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. La quota di componenti originari di paesi terzi non associati non supera il 40 % del valore stimato del contratto di appalto. Nessun componente proviene da paesi terzi non associati che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri,

incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma unico – lettera a

Testo della Commissione

a) amministrazioni aggiudicatrici *o enti aggiudicatori pubblici quali definiti nelle direttive 2014/24/UE⁹ e 2014/25/UE¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio;*

⁹ *Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).*

¹⁰ *Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).*

Emendamento

a) *le* amministrazioni aggiudicatrici *pubbliche degli Stati membri;*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma unico – lettera b

Testo della Commissione

b) autorità pubbliche di paesi *terzi* associati.

Emendamento

b) autorità pubbliche di paesi associati;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma unico – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) enti appaltanti di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. contributo dell'azione al rafforzamento ***e allo sviluppo della base industriale dell'Unione nel settore della difesa*** per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa di cui all'articolo 3, anche per quanto riguarda ***la procedura di appalto e i tempi di consegna, la ricostituzione delle scorte,*** la disponibilità e la fornitura;

1. contributo dell'azione al rafforzamento ***della competitività, dell'adattamento, dell'ulteriore sviluppo e della modernizzazione dell'EDTIB*** per consentirle di affrontare in particolare le esigenze più urgenti e critiche in materia di prodotti della difesa di cui all'articolo 3, anche per quanto riguarda i tempi di consegna, la disponibilità e la fornitura;

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. contributo dell'azione alla ricostituzione delle scorte depauperate a causa dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto del tasso di esaurimento delle scorte degli Stati membri partecipanti nella categoria dei prodotti della difesa acquistati dal 24 febbraio 2022;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *contributo dell'azione alla competitività e all'adattamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, anche attraverso il previsto potenziamento delle sue capacità di fabbricazione, la prenotazione di capacità di fabbricazione, la sua riqualificazione e il miglioramento delle sue competenze, nonché la modernizzazione generale;*

soppresso

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. numero di Stati membri o paesi associati che partecipano all'appalto comune;

4. numero di Stati membri o paesi associati che partecipano all'appalto comune ***o di paesi terzi candidati all'adesione all'Unione invitati ad acquistare prodotti della difesa che rientrano nelle azioni ammissibili dell'appalto comune a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 bis;***

Emendamento 35

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. *dimensione stimata* dell'appalto comune ***e qualsiasi dichiarazione dei partecipanti che utilizzeranno, ricostituiranno le scorte, possiederanno o manterranno congiuntamente i prodotti della difesa acquistati;***

5. ***valore stimato*** dell'appalto comune;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *effetto catalizzatore del sostegno finanziario dell'Unione attraverso la dimostrazione di come il contributo dell'Unione possa superare gli ostacoli agli appalti comuni;*

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6. contributo *dell'azione al superamento degli* ostacoli agli appalti comuni *e alla creazione di nuove catene di approvvigionamento in tutta l'Unione;*

Emendamento

7 bis. la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione dell'Unione in qualità di contraenti e subappaltatori o al processo di fabbricazione dei prodotti acquistati, nonché il contributo dell'azione alla diversificazione della catena di approvvigionamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni	
Riferimenti	COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 12.9.2022	ITRE 12.9.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 12.9.2022	
Commissioni associate - annuncio in aula	15.12.2022	
Relatore per parere Nomina	Ivars Ijabs 29.11.2022	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	19.1.2023	
Esame in commissione	24.1.2023	1.3.2023
Approvazione	28.3.2023	
Esito della votazione finale	+: –: 0:	37 4 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Lara Comi, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marc Angel, Vlad-Marius Botoș, Malte Gallée, Ivars Ijabs, Tsvetelina Penkova, Isabella Tovaglieri, Kosma Złotowski	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Miriam Lexmann, Jan-Christoph Oetjen, Romana Tomc	

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

37	+
ECR	Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Kosma Złotowski
ID	Isabella Tovaglieri
PPE	Pablo Arias Echeverría, Lara Comi, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Jan-Christoph Oetjen, Róza Thun und Hohenstein
S&D	Marc Angel, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose
Verts/ALE	Anna Cavazzini, David Cormand, Malte Gallée, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak

4	-
ID	Markus Buchheit
NI	Miroslav Radačovský
The Left	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

3	0
ID	Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
Renew	Sandro Gozi

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti